Comune di CANTELLO
Provincia di VARESE

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 3

OGGETTO: **APPROVAZIONE ACCORDO TRA REGIONE LOMBARDIA, PROVINCIA DI VARESE, COMUNE DI CANTELLO, E ITALINERTI S.R.L., IN OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA TAR LOMBARDIA N 86/2017. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO. VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO.**

L'anno **duemiladiciannove** addì **quindici** del mese di **gennaio** alle ore **18.35,** nella sede comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di unica convocazione.

All'appello risultano:

	Presenti/Assenti
AVV. VINCENZI NICOLA GUNNAR	**Presente**
RIVOLTA CLEMENTINO	**Presente**
CACCIA SILVANA	**Presente**
MANFRIN RENATO	**Presente**
PIAZZA VITTORIO	**Presente**
MALNATI GENZIANA	**Presente**
CASARTELLI ALESSANDRO	**Presente**
MUTTI PIETRO	**Presente**
URRU FRANCESCA	**Assente**
SALI GIORGIO	**Presente**
GUERRIERO FEDERICO	**Presente**
SOPRANI MARCELLO	**Presente**
VALENZANO MANUEL	**Assente**

Totale presenti: 11
Totale assenti: 2

E' presente al tavolo consiliare l'Assessore esterno Geom. Chiara Catella.

Partecipa il Segretario Comunale **Dott.ssa Maria Angela Danzì.**
L'**Avv. Nicola Gunnar Vincenzi** assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

Delibera C.C. n. 3 del 15.01.2019

Oggetto: APPROVAZIONE ACCORDO TRA REGIONE LOMBARDIA, PROVINCIA DI VARESE, COMUNE DI CANTELLO, E ITALINERTI S.R.L., IN OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA TAR LOMBARDIA N 86/2017. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO. VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona il Sindaco, il quale anzitutto ricorda che il testo dell'accordo in esame è già stato approvato dal Consiglio Regionale e dal Consiglio Provinciale all'unanimità; a suo avviso, questo accordo mette una pietra tombale sulla vicenda della Cava ex-Coppa, durata 10 anni, con molte traversie legali e grande movimentazione della società civile.
In breve, i Giudici hanno parzialmente accolto la richiesta di Italinerti di risarcimento del danno per una somma ammontante ad oltre 30 milioni di Euro, stabilendo i criteri per la quantificazione che è avvenuta in varie puntate tra le parti e concordata infine per una cifra pari ad € 1.150.000,00; la percentuale di riparto della somma ha seguito i criteri dettati dal TAR ovvero nella fattispecie la durata del periodo in cui ciascuna parte ha causato il danno; per Cantello, si tratta dei 60 giorni in cui non è stata rilasciata la richiesta autorizzazione al cavatore, dopo per legge subentra la Provincia: quindi un periodo contenuto, che in percentuale rappresenta il 4,35% del danno e tradotto in cifre ammonta ad € 50.000. Per parte sua, il proprietario Nidoli rinuncerà ai ricorsi ancora pendenti, ovvero l'aggiornamento del Piano Cave e la VAS postuma.

PREMESSO che:
- la ditta Italinerti s.r.l. è proprietaria di un compendio immobiliare ricadente nella "ex cava Coppa", situata nel Comune di Cantello (VA), e classificata come "cava di recupero – Rg8" dal Piano cave della Provincia di Varese, approvato con D.C.R. n. 698 del 30 settembre 2008;
- nel dicembre 2009 Italinerti s.r.l. ha presentato alla Provincia di Varese richiesta di autorizzazione per lo svolgimento dell'attività estrattiva ai sensi della l.r. 8 agosto 1998, n. 14;
- con D.C.R. n. 554 del 25 settembre 2012, in sede di approvazione dell'aggiornamento al Piano cave proposto dalla Provincia di Varese, la Regione Lombardia ha stralciato la cava di recupero Rg8 dal Piano in argomento;
- in seguito a tale stralcio:
 - con provvedimento del 5 dicembre 2012 la Provincia di Varese ha respinto la richiesta di autorizzazione presentata dalla ditta nel dicembre 2009;
 - con deliberazione consiliare del 18 dicembre 2012 il Comune di Cantello ha adottato un P.G.T. che assegnava all'area una destinazione urbanistica incompatibile con l'attività estrattiva, con decisione che recepiva le previsioni del Piano cave;
- in relazione agli atti sopra indicati è stato intrapreso un intenso contenzioso tra Italinerti s.r.l., Regione, Provincia e Comune, che si è concluso con:
 - la sentenza del TAR Lombardia n. 86, pubblicata il 16 gennaio 2017, con cui è stato accertato che detti Enti pubblici hanno concorso alla causazione di danno (art. 2055 c.c.) corrispondente al guadagno che sarebbe stato ottenuto da Italinerti s.r.l. (nel quadriennio 2011-2015) nel caso di esercizio dell'attività di cava, tenendo in considerazione soltanto i danni che sono conseguenza immediata e diretta dei provvedimenti annullati;

- la sentenza del Consiglio di Stato n. 5135 pubblicata il 3 settembre 2018, con cui, decidendo sull'impugnativa della sentenza TAR 86/2017, è stata confermata la pronuncia di primo grado ordinandone l'esecuzione da parte dell'Autorità amministrativa:

DATO ATTO che le sentenze citate hanno disposto che alla liquidazione del danno a favore di Italinerti s.r.l. si proceda ai sensi dell'art. 34, comma 4, cod. proc. amm., con obbligo per le tre Amministrazioni resistenti di proporre, entro il termine di 90 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa del testo della sentenza, il pagamento alla stessa società di una somma da determinarsi secondo una serie di criteri puntualmente indicati nella sentenza TAR;

RILEVATO che:
- le parti, sulla scorta dei calcoli operati dalle Amministrazioni in esplicazione dei criteri fissati dalle pronunce giurisdizionali e in piena conformità ai criteri stabiliti dalla sentenza TAR n. 86/17, si sono accordate sull'importo di € 1.150.000,00 da corrispondere in via solidale tra Regione Lombardia, Provincia e Comune, a saldo e stralcio di ogni pretesa di Italinerti s.r.l., e con rinuncia da parte della stessa ai ricorsi attualmente pendenti al TAR rubricati ai numeri 888/2016 e 2316/2016, vertenti rispettivamente sull'esito della procedura regionale di VAS e l'aggiornamento del piano cave provinciale, proposti avverso atti della Regione e della Provincia;
- per la ripartizione degli oneri tra gli Enti sopraindicati occorre fare riferimento a due ulteriori sentenze, TAR Lombardia, IV, 2074/2013 e Consiglio di Stato, V, 3573/2014, la prima delle quali ha annullato i provvedimenti di stralcio dal piano cave provinciale di Varese dell'ambito di recupero della Cava Coppa e la seconda ne ha confermato l'annullamento: la ripartizione degli oneri è stata valutata con riferimento, anche temporale, agli atti rispettivamente assunti dagli enti e giudicati impeditivi dell'esercizio dell'attività estrattiva della società con gli esiti di cui alle sentenze 86/2017 e 5135/2018, nonché tenendo in debita considerazione le condizioni di sostenibilità finanziaria da parte degli enti locali e i limitati accantonamenti finanziari di Comune di Cantello e Provincia di Varese, per tale evenienza subordinati alle ridotte capacità finanziarie degli enti stessi;

ATTESO che le parti obbligate in solido hanno convenuto che la ripartizione tra le stesse dell'importo proposto sia calcolata facendo riferimento anche all'arco temporale derivante dagli atti di rispettiva competenza, che hanno determinato il danno risarcibile dovuto al mancato esercizio dell'attività di Italinerti s.r.l., nonché alla limitata copertura finanziaria dei bilanci propri degli enti locali coinvolti;

DATO ATTO che la ripartizione tra gli obbligati in solido, determinata sulla base dei criteri sopraindicati, è la seguente:
- Regione Lombardia, per il 68,5% dell'importo, pari a € 787.750,00;
- Provincia di Varese, per il 27,15% dell'importo pari a € 312.250,00;
- Comune di Cantello, per il 4,35% dell'importo per i restanti € 50.000,00;

RITENUTO che la soluzione sopraesposta è particolarmente vantaggiosa per i tre enti obbligati in solido, ove si consideri che:
- la richiesta di risarcimento di Italinerti s.r.l. negli atti di causa era attestata su importi molto più elevati della misura oggi concordata (da € 34.300.000 di lucro cessante a € 23.400.000, a seconda delle casistiche ipotizzate), misura che deriva dalla puntuale applicazione dei criteri indicati dal TAR (sentenza n. 86/2017) e dalle interlocuzioni intervenute tra i rappresentati delle parti pubbliche coinvolte e la ditta Italinerti s.r.l.;
- si evita l'avvio di un giudizio di ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato che ha confermato la responsabilità degli Enti ai fini del risarcimento, con potenziale conseguente aggravio economico;

- si pone fine ai contenziosi ad oggi pendenti davanti al TAR Milano (R.G. 888/2016 e 2316/2016), ai quali Italinerti s.r.l. si impegna a rinunciare, consentendo in tal modo il contenimento di ulteriori aggravi dei costi di lite e del rischio di ulteriori azioni risarcitorie e garantendo in tal modo il definitivo superamento dello scenario di una riattivazione della cava, soluzione la cui non sostenibilità ambientale è stata sancita dalla VAS ex post oggetto dei ricorsi di cui si prevede la definitiva rinuncia;

VISTO lo schema di accordo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, idoneo a ottemperare alla citata sentenza TAR n. 86/2017, confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 5135/2018;

RICHIAMATO l'art. 194, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 267/2000 che attribuisce al Consiglio la competenza per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza;

PRESO ATTO che la spesa prevista di euro 50.000,00 è stata accantonata nel Bilancio di Previsione 2018/2020 al fondo rischi contenzioso, che confluirà nell'avanzo vincolato in sede di rendiconto per l'esercizio 2018;

Considerato che, il Consiglio comunale non ha approvato il rendiconto dell'esercizio 2018 il cui termine per adempiere è fissato, dalla normativa statale, al 30/04/2019;

VISTA la propria deliberazione n. 45 del 17/12/2018 di approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2019/2021 con i relativi allegati;

VISTO il prospetto di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, allegato al Bilancio di previsione 2019/2021 attestante il risultato presunto di amministrazione 2018 allegato al bilancio di previsione 2019/2021;

RITENUTO NECESSARIO procedere all'aggiornamento di tale prospetto, per l'utilizzo della quota di euro 50.000,00 accantonata al cap. 878 "Accantonamento fondo rischi contenzioso" del Bilancio di previsione 2018/2020, destinato a confluire nell'avanzo di amministrazione vincolato come previsto dall'art. 175 "Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione" e dall'art. 187 "Composizione del risultato di amministrazione" del D. Lgs. 267/2000, allegato a);

PRESO ATTO che la spesa troverà quindi copertura a seguito di utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto, a favore del cap. 1411 "Spese derivanti da sentenze sfavorevoli" del bilancio di previsione 2019/2021 (missione 8, programma 1);

Vista la proposta dell'Ufficio Ragioneria ed accertato che si rende necessario introdurre le variazioni al Bilancio di Previsione 2019/2021, come specificato in premessa e, in dettaglio, nell'allegato prospetto "variazioni al Bilancio – esercizio 2019;

Visto altresì il prospetto allegato 8/1 previsto dall'art. 10 comma 4 del D. Lgs 118/2011;

Visto il parere del Revisore dei Conti reso in data 8/1/2019 prot. n. 459 del 14/1/2019;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 dal Responsabile dell'Area Urbanistica, Edilizia Privata, Territorio;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 dal Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria e Tributi;

Il Consigliere Sali esprime un dubbio: manca un impegno scritto del proprietario della cava sig. Nidoli;

Il Sindaco, supportato dal Segretario Comunale, spiega che per poter sottoscrivere l'accordo è necessaria l'autorizzazione di tutti gli Enti;

Il Consigliere Guerriero chiede se la proprietà, la destinazione dell'area e l'aspetto della ex Cava resteranno tali;

L'Assessore Rivolta risponde:
- *la proprietà rimane di Nidoli; quanto alla destinazione dell'area, il Piano di Governo del Territorio rispetto al PRG l'ha modificata da "cava di recupero" a "zona agricola boschiva" e tale rimarrà, anche perché è assolutamente impossibile aprire cave a seguito del suo inserimento nel PLIS della Bevera; tra l'altro, ricorda, la Provincia di Varese, prima di stralciare le Cave di Cantello ex-Coppa e di Brinzio, fece delle indagini accurate sui fabbisogni e l'esito fu che non vi era necessità di cavare (in piena crisi dell'edilizia, oltretutto)*
- *rimane anche la parete verticale, che si deve rimboscare naturalmente;*

Il Consigliere Sali sostiene che forse con un approccio diverso si sarebbe potuto ottenere dal cavatore un intervento responsabile di recupero ambientale e tutela delle falde acquifere;

Il Sindaco fa presente che si è tentato di trovare ogni possibile soluzione, ma un ragionamento di responsabilità ambientale non ha successo con un imprenditore; il discorso di quest'ultimo era, invece "per mettere in sicurezza la zona devo rasare la collina e cavare un quantitativo triplo rispetto a quello previsto";

Aggiunge l'Assessore Rivolta che il Sindaco, eventualmente, ha a disposizione degli strumenti legati ai suoi poteri in materia di pubblica incolumità e sicurezza, da poter eventualmente applicare in caso di pericolo.

Il Consigliere Soprani evidenzia che, nonostante la transazione sia conveniente per il Comune, tutta la vicenda ha avuto dei risvolti economici importanti, ad esempio le spese legali che hanno pesato sui cittadini; anticipa il voto favorevole del gruppo di minoranza, ma mantiene delle riserve riguardo al percorso svolto, che rimane a metà; a suo avviso l'obiettivo della prossima Amministrazione dovrà essere la bonifica della zona.

A proposito della questione economica, l'Assessore Casartelli afferma che salvare quella collina ha un valore inestimabile e l'Assessore Rivolta ricorda il caso della "discarica di Stabio", anche in quel caso fu necessario spendere molto denaro in spese legali, perché quando c'è in progetto un'opera che l'amministratore ritiene negativa per il territorio e i cittadini, o si contesta per vie legali, o si lascia fare.

Il Consigliere Mutti anticipa il voto favorevole del gruppo di maggioranza.

Con voto unanime favorevole, espresso per alzata di mano dai n. 11 Consiglieri presenti, tutti votanti;

DELIBERA

1) di riconoscere a norma dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio, nella misura di € 50.000, derivante dall'esecuzione della sentenza TAR n. 86/2017, confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 5135/2018, quale risarcimento dei danni riconosciuti in via giudiziale a Italinerti s.r.l.;

2) di approvare, per i motivi indicati in premessa, le variazioni al Bilancio di Previsione 2019/2021, in termini di competenza e di cassa, come meglio specificate negli allegati prospetti "variazioni al Bilancio – esercizio 2019" - a) e 8/1 , che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

3) di dare atto che la spesa troverà quindi copertura a seguito di utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto, a favore del cap. 1411 "Spese derivanti da sentenze sfavorevoli" del bilancio di previsione 2019/2021 (missione 8, programma 1);

4) di dare atto che, a seguito delle variazioni apportate, vengono rispettati i principi di equilibrio e di pareggio economico-finanziario del Bilancio previsti dall'art. 193, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

5) di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione dell'accordo, il cui schema è allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, idoneo a ottemperare alla sentenza TAR n. 86/2017, confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 5135/2018;

6) di inviare il presente provvedimento alla competente Procura della Corte dei Conti e agli organi di controllo;

7) di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/18.08.2000 ed è stato acquisito il parere del Revisore dei Conti;

8) di dare atto che si provvederà a quanto previsto dal D. Lgs. 33/2013 smi in materia di trasparenza.

SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voto unanime favorevole, espresso per alzata di mano dai n. 11 Consiglieri presenti, tutti votanti;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/18.08.2000, data la necessità di pagare la somma pattuita entro fine gennaio 2019.

Delibera di C.C. 3 del 15.01.2019

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Avv. Nicola Gunnar Vincenzi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Angela Danzì

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile dell'area affari generali certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune dal giorno _____
e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Lì _____

Responsabile affari generali
Morena Piccolo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta **ESECUTIVA** il _____

[] perchè immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n. 267/2000);

[] decorsi i 10 giorni dalla data d'inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n. 267/2000);

Lì, _____

RESPONSABILE AFFARI GENERALI
Morena PICCOLO

COMUNE DI CANTELLO

PROVINCIA DI VARESE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 3 DEL 15.01.2019

OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO TRA REGIONE LOMBARDIA, PROVINCIA DI VARESE, COMUNE DI CANTELLO, E ITALINERTI S.R.L., IN OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA TAR LOMBARDIA N 86/2017. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO. VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(Art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/00)

Il sottoscritto Responsabile dell'Area TURCONI PAOLO

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità tecnica.

Cantello, 10 gennaio 2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AREA URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, TERRITORIO
(Arch. Paolo TURCONI)

COMUNE DI CANTELLO

PROVINCIA DI VARESE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 3 DEL 15.01.2019

OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO TRA REGIONE LOMBARDIA, PROVINCIA DI VARESE, COMUNE DI CANTELLO, E ITALINERTI S.R.L., IN OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA TAR LOMBARDIA N 86/2017. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO. VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(Art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/00)

Il sottoscritto Responsabile dell'Area ALESI MARIA

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità contabile.

Cantello, 10 gennaio 2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA E TRIBUTI
(Rag. Maria ALESI)